

Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020

FAQ 125

Quesito pervenuto dal Comune di Torino in merito alla possibilità per un Consorzio beneficiario di un progetto a regia dell'asse 7 di avvalersi (e pertanto di rendicontare) del personale dipendente di una propria cooperativa associata che non è partner di progetto.

L'Organismo Intermedio della Città di Torino chiede un chiarimento relativamente alla possibilità per un Consorzio beneficiario di un progetto a regia dell'asse 7 di avvalersi (e pertanto di rendicontare) del personale dipendente di una propria cooperativa associata che non è partner di progetto.

L'Avviso, ai fini della definizione del budget del progetto, prevedeva che per la determinazione dei costi del personale i beneficiari ricorressero ad un metodo di calcolo basato su un costo orario calcolato dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati (ex art. 68.2 del Reg. UE n. 1303/2013).

Il Capofila propone in questo caso una rendicontazione diretta a costi effettivi di personale dipendente della cooperativa associata, esponendo il costo sostenuto assimilandolo a "personale interno", fornendo lettere di incarico e documentazione amministrativa e di pagamento necessaria a comprovare le spese del personale dipendente (quali cedolini e relativi documenti, etc.), che risulteranno quali allegati di apposita fattura fuori campo IVA per il solo costo reale sostenuto per la retribuzione del dipendente incaricato delle attività, quindi senza margine economico di guadagno. Il costo orario del personale della cooperativa associata, utilizzato laddove la Capofila non disponga dell'organico dipendente di soggetti con le professionalità necessarie, sarà calcolato con le stesse modalità utilizzate dal capofila e partner, come da Avviso.

Si precisa che il Capofila, come da prassi già utilizzata in riferimento ad altri progetti finanziati da Fondi Strutturali, non ha previsto la formalizzazione di "distacco" tra le due cooperative reciprocamente associate tra loro, appunto in virtù del doppio rapporto associativo esistente: al distacco si sostituirebbe quindi apposito contratto tra i due soggetti.

Siamo pertanto a chiedere se sia ammissibile il costo relativo al personale dipendente di una propria cooperativa associata (non partner di progetto), pur senza la formalizzazione del distacco tra le due cooperative.

Esulando dall'oggetto dell'analisi il corretto inquadramento giuridico delle modalità di impiego del personale, la cui verifica di legittimità è stata svolta da codesto Organismo Intermedio ed è presupposto per la regolarità della rendicontazione, il Capofila può avvalersi della rendicontazione a costi reali di una propria cooperativa associata (anche se non partner di progetto) fornendo tutta la documentazione necessaria richiesta per la sua ammissibilità a valere sulle risorse del Programma. Per ogni ulteriore dettaglio in merito alla rendicontazione del personale interno si rimanda a quanto stabilito dalle "Istruzioni operative e strumenti per il Beneficiario" (Allegati 27, 28, 29, 30 al Manuale delle procedure operative dell'AdG, adottata lo scorso 20 gennaio 2022 (vers. 1.4) - paragrafo 3.3. "Rendicontazione del personale interno O.I. a valere sul PON Città Metropolitane") ed alle note di chiarimento fornite nel tempo dalla stessa Autorità di Gestione (Si vedano Faq 59 e relativi chiarimenti trasmessi agli OI il 31 luglio 2019; nota dell'AdG prot.n. alct.AICT.REGISTRO UFFICIALE(U).0012017.09-06-2022).